

INFORMAZIONI SULLA BANCA**Sicilbanca Credito Cooperativo Italiano**

Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A161472 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5314 - ABI: 8985.4
Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA
Iscritta alla Camera di Commercio di Caltanissetta al n. 70559 - Codice Fiscale n. 01438930859
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Sede e Direzione Generale: 93100 Caltanissetta - Via Francesco Crispi n. 25 - Tel. 0934 548811 - Fax 0934 548809

COSA SONO I SERVIZI VARI

Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

SPESE E CONDIZIONI

Servizio di ricerca e copia documentazione	Corrispettivo complessivo addebitabile al cliente per documento*
a1) <u>Archivio ottico</u> (i documenti sono disponibili in formato elettronico all'interno dei sistemi informativi Banca Sicana):	€ 3,30
a2) <u>Archivio fisico in House</u> (i documenti sono presenti presso gli archivi fisici di Banca Sicana):	€ 6,20
a3) <u>Archivio fisico in outsourcing</u> (servizio gestito da operatore esterno, documenti non presenti negli archivi banca):	€ 5,00

*Per documento si intendono 5 fogli per un totale di 10 stampe.

RECESSO E RECLAMI

Non esistono clausole contrattuali specifiche per i servizi elencati nel presente foglio informativo, tuttavia possono essere qui ricomprese le norme generali relativi ai rapporti banca/cliente. In particolare, si evidenzia che:

- nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 c.c.;
- è facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi del cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto ed inoltre in assenza di particolari istruzioni del cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Sicilbanca Credito Cooperativo Italiano

Ufficio Reclami

Via Francesco Crispi n.25 – 93100 – Caltanissetta

Fax: 0934/548809

e-mail reclami@sicilbanca.it

pec: sicilbanca@pec.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO DI RICERCA E COPIA DOCUMENTI

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.